

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti
UFT
Signor Colin Bonnet
3003 Berna

Indagine conoscitiva relativa alla nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari

Gentili signore,
egregi signori,

ringraziamo per l'opportunità concessa di prendere posizione ai documenti relativi alla riforma delle ferrovie 2.2, in particolare in seguito all'approvazione del nuovo articolo 32a della legge federale sulle ferrovie (Lferr).

Per concretizzare e attuare la nuova disposizione viene sottoposto a consultazione un'ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMDI), un modello di convenzione sulle prestazioni da stipulare con l'istanza cantonale competente e le relative disposizioni generali.

Considerazioni generali

Sosteniamo l'introduzione della nuova norma che di fatto propone per la prima volta l'indennizzo delle forze cantonali per gli interventi sulle tratte ferroviarie in applicazione del principio di causalità vincolato nella Legge sulla protezione dell'ambiente, similamente a quanto già avviene per le strade nazionali.

Il campo di applicazione della OMDI, che verte in modo preponderante sugli interventi con possibili conseguenze chimico-ambientali da parte e di competenza delle organizzazioni di difesa cantonali, è condiviso. Nel merito il nuovo ordinamento tiene aperta la possibilità di adeguamenti limitati in funzione di peculiarità cantonali, ad esempio topografiche, pur non incidendo sull'ammontare complessivo previsto

per il mantenimento degli enti di difesa in Svizzera. È questo, a nostro modo di vedere, un approccio che desideriamo non debba dare adito a una ripartizione del finanziamento poco equa.

Nei compiti conferiti ai Cantoni, al di là della designazione dei servizi incaricati per il coordinamento degli enti che forniscono le prestazioni e con gli altri Cantoni è citato quello di interloquire con i Paesi limitrofi, per noi l'Italia. Ancora oggi quest'aspetto non ha potuto essere sviluppato a completa soddisfazione. Peroriamo al riguardo una soluzione a livello di Stato piuttosto che regionale, basata più che altro su un *good will* del momento nella reciprocità degli aiuti.

Considerazioni di dettaglio

Alcuni punti aspetti, alla base delle proposte, non sono stati meglio definiti e chiediamo siano meglio esplicitati.

Il ruolo della difesa chimica potenziata, il cui riferimento per il Cantone Ticino è il centro di soccorso di Aldorf, non è specificato.

Per quanto riguarda la difesa chimica delle acque è stato definito il centro di soccorso pompieri di Lugano, anticipando di fatto la proposta del concetto di protezione ABC del Cantone Ticino, non ancora avallato dall'esecutivo cantonale. Nondimeno concordiamo sul fatto che debba essere definito almeno un centro di soccorso cantonale di riferimento per questo tema.

La decisione dei tempi di mobilitazione degli enti di difesa sono indicati in funzione dell'entità del rischio che, spesso e volentieri, non può essere valutata nella fase iniziale dell'intervento.

Il testo segnala che non vanno considerati i corpi pompieri comunali. Al riguardo segnaliamo che in Ticino il compito degli interventi dai risvolti chimico-ambientali sono stati affidati a centri di soccorso gestiti da un relativo Comune polo (p.e. Lugano, Bellinzona, Chiasso). A breve/medio termine quest'aspetto sarà rivisto con l'introduzione di una nuova Legge cantonale pompieri.

Per quanto riguarda le accessibilità la proposta fa in parte astrazione dei tempi di mobilitazione generali per le zone discoste e difficilmente accessibili. Quest'aspetto assieme alle difficoltà / impossibilità (attuali) logistiche di trasbordo dei mezzi d'intervento su ferrovia dovranno essere attentamente considerate nella stipulazione della convenzione che interessa il nostro Cantone.

Si è d'accordo con il concetto delle esercitazioni periodiche. Le stesse sono però da inserire in un concetto generale anche per poter pianificare per tempo il coordinamento con le organizzazioni di difesa cantonali in partenariato.

Nella definizione dei compiti della difesa dell'impresa si cita che la stessa si occupa anche della protezione dell'ambiente nelle vicinanze dell'evento. Quest'aspetto è da coordinare tra le forze intervenenti.

Il delicato tema dell'informazione al pubblico non è chiaro ed è da strutturare (competenze nelle diverse situazioni dell'incidente).

La responsabilità civile per i danni nei confronti di terzi è sostenuta ma non deve inficiare l'efficacia degli interventi.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Dipartimento del territorio, Residenza
- Divisione dell'ambiente, Residenza
- Sezione protezione aria, acqua e suolo, Residenza
- Ufficio protezione e depurazione acque, Residenza
- Segretariato CIP AIS, c/o Regione Piemonte - Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17 - 10123 TORINO
- Deputazione ticinese alle Camere federali